

ACCORDO DEL 4 AGOSTO 2022, SULLE RELAZIONI SINDACALI

In data 4 agosto 2022, presso l'Astral SpA, a Roma, in Via del Pescaccio 96/98,

TRA

Astral SpA, (d'ora in avanti anche ASTRAL), rappresentata dall'Amministratore Unico, ing. Antonio Mallamo e dal dirigente dell'Area Personale e Organizzazione, dott. Daniele Lucci, con l'assistenza di Federlazio rappresentata dal dott. Marco Caranzetti,

E

L' ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI

FAISA CISAL, rappresentata da Luciano Colacchi e Gianluca Donati;

d'ora in avanti indicate anche come "le Parti",

PREMESSO CHE

- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 479 del 16 luglio 2019 e n. 689 del 1° ottobre 2019, la Regione Lazio ha stabilito, l'affidamento "in house", all'Astral SpA, della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Viterbo" e l'affidamento "in house", a Cotral SpA, del servizio di trasporto per le suddette linee ferroviarie, attualmente in gestione ad Atac SpA;
- con lettera del 22 giugno 2021, Astral SpA e Atac SpA hanno trasmesso alle competenti OOSS e RSU, l'informativa ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990, in merito alla cessione, da Atac SpA ad Astral SPA, del ramo d'azienda relativo alla gestione delle infrastrutture delle ferrovie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Viterbo", con passaggio del relativo personale nell'azienda cessionaria, manifestando la propria disponibilità ad avviare l'esame congiunto ai sensi della richiamata disciplina legale;
- con Verbale di Accordo sottoscritto con tutte le OOSS in data 8 luglio 2021, si è convenuto che i dipendenti interessati alla cessione di detto ramo d'azienda passeranno direttamente, senza soluzione di continuità in capo ad Astral SpA, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (termine poi prorogato al 1° luglio 2022), che diverrà, a tutti gli effetti, titolare dei relativi rapporti di lavoro;
- con Accordo Aziendale di Armonizzazione del 26 aprile 2022, sottoscritto da tutte le OOSS, sono stati disciplinati gli istituti economici di natura accessoria, di competenza della contrattazione decentrata;
- in data 1° luglio 2022 è avvenuta la cessione dei rami d'azienda in argomento, con trasferimento dei relativi rapporti di lavoro in capo ad Astral SpA;

CONSIDERATO CHE

- con specifico riferimento alle cessioni dei rami d'azienda inerenti alle infrastrutture delle Ferrovie Roma-Ostia Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, che hanno visto Astral SpA acquisire il ruolo di Gestore delle Infrastrutture, le Parti concordano sulla necessità di definire un modello di relazioni sindacali moderno, in grado di rispondere tempestivamente e compiutamente alle nuove esigenze in materia di organizzazione del lavoro e di gestione del personale, nonché in grado di garantire rapidi interscambi tra le Parti medesime, evitando situazioni di ristagno delle singole criticità;
- il metodo “partecipativo”, da intendersi quale analisi e confronto sistematico sui temi di comune interesse, è individuato dalle Parti non solo quale modello di confronto delle ordinarie relazioni sindacali, ma quale strumento utile a favorire, in breve tempo, la rapida e piena integrazione dei Lavoratori trasferiti per effetto della cessione rami d'azienda, nel nuovo contesto organizzativo di Astral SpA, in una logica di piena valorizzazione delle professionalità acquisite e di efficientamento dei servizi resi all'utenza, massimo obiettivo condiviso dalle Parti;
- flessibilità del sistema di relazioni sindacali, flessibilità nelle modalità di gestione del personale, qualificazione e coinvolgimento dei lavoratori, uniti al costante incremento dei livelli di tutela della sicurezza del lavoro, sono ritenuti dalle Parti percorsi imprescindibili per garantire una gestione delle infrastrutture al passo con le esigenze degli utenti, evitando situazioni conflittuali di qualsiasi natura;
- il metodo “partecipativo” dovrà altresì garantire, contestualmente, la netta distinzione dei ruoli e delle prerogative riconosciute alle Parti, nell'ottica di una dialettica in grado di prevenire o di ricomporre, rapidamente, ogni eventuale potenziale conflitto;
- nell'ambito del metodo partecipativo, è intenzione delle Parti, favorire un modello di relazioni sindacali in grado di promuovere ogni iniziativa utile a far sentire, quotidianamente, tutti i Lavoratori operanti nelle linee ferroviarie, nelle stazioni più distanti come in quelle più vicine dalla sede del Vertice aziendale, “parte integrante di Astral SpA”, nella condivisione degli obiettivi;

tutto quanto premesso e considerato,

LE PARTI STABILISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse e Considerato

- 1) Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo sulle Relazioni Sindacali.

ART. 2

Finalità ed ambito di applicazione del presente Accordo

- 1) Il presente Accordo si pone, come obiettivo primario, quello di garantire l'efficientamento del sistema di relazioni sindacali in azienda, nel reciproco rispetto delle prerogative riconosciute alle Parti, favorendo l'agibilità sindacale in coerenza sia con lo Statuto dei Lavoratori, il CCNL e gli Accordi Nazionali in materia, sia con le peculiarità che caratterizzano la gestione delle infrastrutture ferroviarie "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo".
- 2) Il presente Accordo si pone, altresì, l'obiettivo di concorrere a garantire elevati standard di sicurezza dei Lavoratori addetti alla gestione delle medesime.

ART. 3

Costituzione di un Osservatorio paritetico, sulla qualità del lavoro e la sicurezza dei luoghi di lavoro

- 1) Le Parti, consapevoli delle complessità organizzative conseguenti alla cessione dei rapporti di lavoro, intendono fin da subito valorizzare il metodo partecipativo dei Lavoratori, con specifico riferimento ad ogni tematica di carattere ordinario inerente alla quotidiana gestione dei rapporti di lavoro, così da migliorare costantemente i processi gestionali e prevenire ogni eventuale forma di disagio da parte dei Lavoratori.
- 2) Per le finalità di cui al comma 1), viene istituito un "Osservatorio paritetico temporaneo", con funzioni di:
 - monitoraggio dei processi di integrazione dei Lavoratori trasferiti per effetto della cessione rami d'azienda;
 - segnalazione di eventuali criticità e formulazione di proposte migliorative della qualità del lavoro;
 - individuazione di proposte volte a rafforzare la partecipazione dei Lavoratori alle politiche per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 3) Le funzioni dell'Osservatorio sono di monitoraggio e propositive per le materie di propria competenza e non si sovrappongono in alcun modo al sistema di relazioni sindacali previsto dal CCNL Autoferrotranvieri ed alle relative prerogative.
- 4) L'Osservatorio sarà composto da un rappresentante designato da ogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL o riconosciuta dall'Azienda, nonché dai rappresentanti dell'Azienda medesima.
- 5) L'Osservatorio si riunirà almeno una volta al mese, su richiesta delle Parti.
- 6) Le ore impiegate per la partecipazione all'Osservatorio, saranno considerate retribuite e non computabili sul monte ore dei permessi sindacali.

ART. 4

Sicurezza sul Lavoro e RLS

- 1) Le Parti individuano nella sicurezza sul lavoro, non solo un obbligo di legge, ma un valore aggiunto in termini di miglioramento dei servizi e di qualificazione dei Lavoratori. Per tale ragione è impegno condiviso quello di potenziare gli ambiti di intervento in materia, incrementando il metodo partecipativo dei Lavoratori e favorendo costanti livelli di interlocuzione con l'Azienda.
- 2) Per le finalità di cui al comma 1), ciascuna OOSS firmataria del CCNL ovvero riconosciuta dall'Azienda, si impegna a designare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che saranno tenuti ad ottemperare agli obblighi formativi di legge erogati dall'Azienda. Detti designati, parteciperanno ai processi di prevenzione dei rischi, in modo da garantire costantemente l'operatività di almeno cinque RLS. ~~Per favorire la partecipazione di tutti i Lavoratori designati al ruolo di RLS, potranno essere adottati criteri di rotazione semestrale.~~
- 3) In considerazione della particolare complessità del tema "sicurezza sul lavoro" in ambito ferroviario, le OOSS tutte si impegnano a designare gli RLS in modo da garantire un'adeguata distribuzione dei medesimi nell'ambito della gestione delle due infrastrutture ferroviarie trasferite.
- 4) Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, saranno garantiti dall'Azienda i percorsi formativi e i permessi retribuiti previsti dal CCNL e dalle norme di legge.
- 5) Le Parti si impegnano a rivedere la disciplina sui Rappresentati dei Lavoratori per la sicurezza, all'esito dell'avvenuta elezione della RSU.

ART. 5

Monte Ore Permessi Sindacali

- 1) Il presente Accordo trova applicazione esclusivamente per i Lavoratori componenti organi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri e i relativi Accordi Nazionali, nonché di altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute dall'Azienda ricomprese nell'ambito delle attività lavorative di cui al CCNL Autoferrotranvieri; il presente Accordo si applica, altresì, ai Lavoratori che, in rappresentanza delle predette Organizzazioni Sindacali, partecipino ad altri organismi nazionali, anche istituzionali.
- 2) Ai Lavoratori di cui al comma 1), saranno concesse giornate di permesso retribuito, anche frazionabili, secondo quanto previsto dal presente Accordo.
- 3) Le Organizzazioni Sindacali aventi titolo, di cui al comma 1) del presente Accordo, dispongono di un monte ore annuo di permessi retribuiti per motivi sindacali, calcolato sul numero dei dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato e sul numero degli iscritti rilevati al 31 ottobre dell'anno precedente a quello considerato, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) n. 30 minuti moltiplicati per il numero dei dipendenti da attribuire ad ognuna delle Organizzazioni Sindacali riconosciute in azienda;

- b) n. 150 minuti moltiplicati per il numero dei dipendenti, da ripartire tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL e presenti in azienda, in base alla rappresentatività nazionale;
 - c) n. 175 minuti moltiplicati per il numero dei dipendenti, da ripartire tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL e presenti in azienda, in proporzione al numero degli iscritti ad ognuna di esse, risultante dalle deleghe in atto, ai sensi dell'art. 12 del CCNL;
 - d) n. 30 minuti moltiplicati per il numero dei dipendenti per le Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in Azienda, che abbiano presentato le liste per le elezioni delle RSU di cui all'art. 15 del CCNL, ovvero anche se costituite precedentemente, mediante regolamento aziendale applicativo dell'accordo interconfederale 10 gennaio 2014, da ripartire tra le stesse in proporzione al numero dei voti validi conseguiti dalle rispettive liste. Detto comma troverà applicazione ad avvenuta elezione della RSU; nelle more di detta elezione, trova applicazione, in alternativa, la successiva lettera e);
 - e) n. 30 minuti moltiplicati per il numero dei dipendenti in forza all'azienda alla data del 1° luglio 2022, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri, da ripartire tra le Organizzazioni Sindacali riconosciute in azienda alla medesima data, da ripartire tra le stesse in proporzione al numero degli iscritti rilevati annualmente alla medesima data;
 - f) fino ad avvenuto insediamento della RSU, n. 8 ore mensili per ciascuna RSA designata da ogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL ovvero riconosciuta in azienda, per un massimo di n. 2 designati ai sensi dell'art. 30 del CCNL Autoferrotranvieri 23 luglio 1976.
- 4) In via transitoria, fino ad avvenuto insediamento della RSU, tutti i permessi di cui al presente Accordo, potranno essere cumulati in capo ai singoli soggetti designati dalle OOSS.
- 5) In via transitoria per l'anno 2022, atteso che la cessione dei rami d'azienda in premessa produrrà gli effetti a decorrere dal 1° luglio, il monte ore dei permessi sindacali sarà rapportato al semestre e calcolato in base al numero dei dipendenti in forza all'Astral SpA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri, nonché sul numero degli iscritti alle OOSS, rilevati alla medesima data. A decorrere dall'anno 2023, i criteri di calcolo saranno allineati alla tempistica di rilevazione del personale in forza e del numero di iscritti, fissata dal CCNL al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

ART. 6

Rappresentanze Sindacali Unitarie

- 1) Le Parti si danno reciprocamente atto che, all'esito dell'avvenuta costituzione delle RSU, i permessi previsti per detto organo rappresentativo, subentreranno

integralmente ai permessi disciplinati dal presente Accordo, nel rispetto del CCNL e degli Accordi in materia, con impegno da parte delle OOSS ad adottare una sola forma di rappresentanza aziendale, a non costituire RSA in presenza della RSU e a non costituire RSA avendo partecipato all'elezione della RSU.

ART. 7

Efficacia e aggiornamento dell'Accordo

- 1) Le Parti si impegnano reciprocamente ad aggiornare il presente Accordo sulle Relazioni Sindacali, in presenza di novità di carattere normativo e/o di disposizioni contrattuali e/o di indirizzi della Regione Lazio e/o di altri Organi competenti, che dovessero essere incompatibili con i contenuti del medesimo.
- 2) Il presente Accordo produce la propria efficacia dal 1° luglio 2022.
- 3) Per quanto non modificato dal presente Accordo, si rimanda allo Statuto dei Lavoratori, al CCNL e agli Accordi Nazionali nel tempo vigenti per i Lavoratori Autoferrotranvieri.
- 4) Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo di Armonizzazione, si danno reciprocamente atto di aver ottemperato a qualsiasi obbligo di natura sindacale di cui al CCNL Autoferrotranvieri, sulle materie oggetto del medesimo.

Letto e sottoscritto,

Roma, 4 agosto 2022

Per L'ASTRAL S.p.A.

L'Amministratore Unico

Antonio MALLAMO.....

Il Dirigente dell'Area Personale e Organizzazione

Daniele LUCCI.....

Per Federlazio

Marco Caranzetti.....

Per la FAISA CISAL

Luciano Colacchi.....

Gianluca Donati.....